

SOSTITUZIONI (art. 37)

Obblighi del medico titolare del rapporto convenzionale

Il medico di medicina generale che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, deve

- farsi sostituire fin dall'inizio (comma 1)
- comunicare all'ASL entro il 4° giorno dall'inizio della sostituzione il nominativo del sostituto **quando la sostituzione ha una durata superiore a 3 giorni consecutivi** (comma !)
- farsi sostituire possibilmente da un medico in possesso dei requisiti per accedere alla graduatoria della medicina generale (comma 3)
- provvedere ad informare i propri assistiti sulla durata, sulla modalità della sostituzione e sul sostituto (comma 12)
- provvedere al pagamento del sostituto nei primi 30 giorni di sostituzione secondo quanto previsto dall'allegato C

Attenzione: dal 31° giorno il pagamento del sostituto avviene ad opera dell'azienda secondo quanto previsto dall'allegato C, ma solo se il sostituto è in possesso dei requisiti per l'iscrizione nella graduatoria regionale (comma 13).

Il medico sostituito dal 31° giorno in poi viene retribuito dall'azienda in misura ridotta, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'allegato C.

Se il medico sostituito non riesce a trovare un sostituto deve tempestivamente informare l'azienda, la quale provvede a designare il sostituto; in tal caso il sostituto verrà retribuito dall'azienda dal primo giorno di sostituzione, sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'allegato C (comma 15)